



- disporre che, sul patrimonio oggetto della procedura, non possano essere acquistati diritti di prelazione dai creditori aventi titolo e/o causa anteriore alla procedura stessa;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e dell'emananda sentenza;
- ordinare l'esclusione dall'attivo della liquidazione delle somme eccedenti l'importo di euro mensili destinato al soddisfacimento del ceto creditorio o, comunque, l'esclusione dall'attivo della liquidazione delle somme necessarie al sostentamento del ricorrente, in misura non inferiore ad euro mensili (euro - euro);
- disporre che la partecipazione al capitale della società venga acquisita nell'attivo della liquidazione al termine del triennio di durata della procedura;
- disporre l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura per il versamento delle somme eccedenti destinate alla liquidazione giudiziale incluse le eventuali sopravvenienze.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che:

- con ricorso depositato in data 06.03.2025, FIORENZO MARCIANO' ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- il ricorrente ha dedotto, tra le altre cose: a) di trovarsi in stato di sovraindebitamento e di non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui all'istanza; b) che la situazione di sovraindebitamento deriverebbe dai debiti contratti quale socio illimitatamente responsabile di , cancellata dal registro delle imprese a seguito della chiusura del relativo fallimento nell'anno 2015 per insussistenza di attivo, e dalle obbligazioni derivanti da una pregressa attività imprenditoriale quale agente di commercio; c) di essere socio accomandatario di e titolare della quota dell' della società, quota il cui valore è stato stimato in € ; d) che la partecipazione agli utili della società garantirebbe al ricorrente una disponibilità media mensile netta di circa € , ai quali andrebbero aggiunti € di emolumento pensionistico mensile; e) di non essere proprietario di beni immobili né di beni mobili registrati; f) che le spese per le necessità personali del ricorrente ammonterebbero complessivamente ad € mensili; g) che i debiti contratti



dal ricorrente ammonterebbero complessivamente ad € ; h) che il ricorrente metterebbe a disposizione dei creditori la somma di € mensili per 36 mesi, oltre alla quota societaria al termine del triennio di durata della liquidazione controllata;

- al ricorso è stata allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C., la quale ha:

- esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
- indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

La relazione dell'O.C.C. dà inoltre atto dell'esame compiuto delle certificazioni uniche, degli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure P.R.A. e della Centrale Rischi.

- dalla relazione dell'O.C.C. e dalla documentazione ad esso allegata è possibile, inoltre, ricavare le informazioni oggetto della documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile, in quanto compatibile, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in forza del richiamo contenuto all'art. 65, c. 2, CCII e, in particolare:

- la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo *"stato particolareggiato ed estimativo delle attività"*), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- l'indicazione debiti fiscali e contributivi;
- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- l'indicazione che dall'esame dei documenti consegnati e da quanto verificato attraverso l'accesso al cassetto fiscale non risultano atti di disposizione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni.

- con decreto in data 22.04.2025, il Tribunale ha rilevato la sussistenza di diversi profili di inammissibilità della domanda e, in particolare, il fatto che il ricorso e



la relazione dell'OCC non si confrontassero con l'effetto legale previsto dall'art. 2228 c.c., ossia l'esclusione di diritto del socio accomandatario alla data di apertura della liquidazione controllata, circostanza che avrebbe comportato il venir meno degli utili derivanti dalla partecipazione societaria, destinati alla soddisfazione dei creditori, fissando udienza per sentire la parte e il gestore della crisi per eventuali chiarimenti e integrazioni;

- all'esito dell'udienza del 05.06.2025, il Tribunale ha concesso il rinvio richiesto dall'istante per consentirgli di porre in essere le iniziative prefigurate dirette a superare il principale e summenzionato elemento di criticità indicato nel decreto di convocazione;
- all'udienza del 17.12.2025, il ricorrente e l'OCC hanno riferito di aver depositato entro l'udienza memoria e relazione integrativa, non ancora visibile a PCT, consegnandone copia di cortesia al giudice relatore;
- la memoria integrativa depositata dal debitore in data 16.12.2025 – nel frattempo scaricata dalla cancelleria – dà atto: a) dell'avvenuta trasformazione, con atto notarile del giorno 04.11.2025, della trasformazione della società in società a responsabilità limitata con denominazione ; b) della nomina di Fiorenzo Marcianò quale amministratore unico della S.r.l., con compenso annuo lordo di € , pari ad € netti mensili; c) della nuova valutazione della quota di capitale sociale di di titolarità del ricorrente (70% del capitale sociale), pari ad € alla data del 04.11.2025;
- la memoria integrativa consegnata dall'OCC al Giudice relatore all'udienza del 17.12.2025 dà atto dell'avvenuta trasformazione societaria e del conseguente superamento della questione evidenziata nel decreto del Tribunale del 22.04.2025

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto FIORENZO MARCIANO' risiede da oltre un anno a ; il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal



Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, ma riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII con diritto all'accesso alla procedura di cui agli art. 268 e ss. CCII;

- ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate ulteriori domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a €
come da tabella che segue (cfr., p. 8 relazione OCC):

CREDITORE	IMPORTO	Garanzie Grado di Privilegio
Agenzia delle Entrate – Riscossione Ambito Dir. – Ruoli – Monza Brianza		
–		
INPS		
TOTALE DEBITI		

e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, costituito esclusivamente dalla pensione e dal compenso quale amministratore della
, pari complessivamente ad € netti, dalla quota societaria di titolarità e dall'esiguo saldo attivo del conto corrente intestato al debitore (pari, in data 30/06/2024, ad €).



Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta infatti che il ricorrente non è proprietario di beni immobili, né di beni mobili registrati.

- come attestato dall'O.C.C., risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo sarebbe superiore alle spese di procedura già maturate e pari ad € (cfr., p. 10 relazione OCC), derivando: a) dalla messa a disposizione della procedura di € mensili, tratti dai redditi del ricorrente, così per complessivi € nel triennio di durata della procedura; a tal proposito, va osservato che la trasformazione della S.a.s. in società a responsabilità limitata con denominazione S.r.l. e l'assunzione da parte del debitore della carica di amministratore unico della S.r.l., con compenso annuo lordo di € , pari ad € netti mensili (cfr., doc. 31 ricorrente), consente di ritenere superato il più rilevante profilo di criticità della domanda rilevato dal Tribunale, consistente nell'esclusione del socio dall's.a.s. per effetto dell'apertura della liquidazione controllata; difatti, l'apertura della liquidazione controllata non comporta la decadenza dalla carica di amministratore della s.r.l., ove non sia diversamente previsto nello statuto (come non è nella specie – cfr., doc. 29 ricorrente) e, quindi, il venir meno del diritto al compenso dell'amministratore; b) dalla liquidazione della quota societaria, al termine della procedura, di valore stimato in € ;
 - a tal proposito, ritiene il Tribunale che - allo stato e fermo restando il controllo che liquidatore dovrà esercitare, riferendo al Giudice Delegato di eventuali anomalie o circostanze che giustifichino una rimeditazione della decisione - nulla osti a che la liquidazione della quota societaria di titolarità del debitore di venga rinviata alla conclusione della procedura, onde consentire di mantenere inalterato l'attuale assetto societario; difatti, ciò garantirebbe il permanere della carica di amministratore in capo al debitore e, con esso, il diritto al compenso da destinare alla soddisfazione dei creditori.
- Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di FIORENZO MARCIANO'. Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, deve essere nominato Liquidatore Dott.ssa Alessandra Maria Peronetti, mentre può essere omissa l'ordine di cui all'art. 270, c. 2, lett. c) CCII avendo il debitore già depositato l'elenco dei creditori



P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
FIORENZO MARCIANÒ (C.F. _____), residente a _____

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Arianna Toppan.

NOMINA Liquidatore la Dott.ssa Alessandra Maria Peronetti;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:



- pubblici la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 17.12.2025.

Il Giudice Estensore
dott.ssa Arianna Toppan

Il Presidente
dott.ssa Caterina Giovanetti

